

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2439

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, MERENDA, PAVONE, URSO, TAMBRONI, BOVA, NAN-
NINI, ANSELMI TINA, AZZARO, BARBI, BECCARIA, BERSANI, BIANCHI
FORTUNATO, BIMA, BOLDRIN, BOSCO, BOTTARI, BRESSANI, BUZZI,
CAIAZZA, CARRA, CASTELLUCCI, CERUTI, COCCO MARIA, COLOMBO
VITTORINO, DAGNINO, DALL'ARMELLINA, DE PONTI, ERMINERO,
FABBRI, BIANCHI GERARDO, GALLI, GIRARDIN, HELFER, LETTIERI,
LONGONI, MARTINI MARIA ELETTA, MATTARELLA, MERLI,
MEUCCI, MICHELI FILIPPO, NAPOLITANO FRANCESCO, PANDOLFI,
PATRINI, RADI, RICCIO, SALVI, SAVIO EMANUELA, SGARLATA,
SORGI, TANTALO, VECCHIARELLI, ZACCAGNINI**

Presentata il 23 aprile 1970

Norme sul riposo settimanale e sull'orario di
apertura al pubblico per le aziende artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le numerose disposizioni legislative che disciplinano il riposo settimanale ed annuale dei lavoratori, come è noto, rappresentano una faticosa conquista civile del mondo del lavoro e sono dettate da esigenze superiori di tutela fisica e morale. Però, dall'esame della legislazione in materia (si cita la fondamentale legge 22 febbraio 1934, n. 370; l'articolo 2109 del codice civile, ecc.) si nota agevolmente come il legislatore abbia avuto sempre presente un modello di lavoratore: « il lavoratore dipendente ».

Se, in particolare, volgiamo l'attenzione al vasto settore delle attività artigiane, disciplinate in forma organica ed autonoma sul piano giuridico, avvertiamo una grave lacuna le-

gislativa relativa all'istituto del riposo settimanale.

La peculiare struttura dell'impresa artigiana, caratterizzata dal lavoro preminente del titolare e dei familiari, non consente a questi di beneficiare del diritto al riposo settimanale ed annuale sancito dall'articolo 36, ultimo comma, della Costituzione.

Le modeste condizioni economiche, la necessità di ridurre i costi di produzione, la concorrenza disordinata, ecc., impongono all'imprenditore artigiano e suoi familiari un ritmo di lavoro continuo, senza sosta, senza riposo.

Il fondamento socio-morale del riposo settimanale non ci può lasciare insensibili di fronte alla situazione di lavoro nelle imprese

artigiane e l'intervento del legislatore deve ritenersi giuridicamente necessario ed urgente.

L'articolo 36 della Costituzione nel fissare il principio del diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale oltre a quello giornaliero ed annuale, non regola, e d'altronde non poteva, l'esercizio del diritto stesso. Pertanto, è necessario che norme ordinarie disciplinino l'istituto in parola con riferimento anche al lavoro autonomo, tenendo conto del settore produttivo nel quale si svolge e delle particolari situazioni ambientali. La vigente legislazione, in forma indiretta, potrebbe consentire ai lavoratori autonomi artigiani di effettuare il riposo settimanale in quanto prevede la chiusura delle aziende nei giorni e nelle ore in cui è dovuto il riposo ai dipendenti. Però, le norme vigenti non sono idonee a disciplinare inequivocabilmente il riposo settimanale per i lavoratori autonomi del settore artigiano, sia per il complesso delle eccezioni previste dalla precitata legge n. 370 e sia per il macchinoso sistema posto in essere dalla stessa, nonché per le difficoltà interpretative sorte di recente, in dottrina e giurisprudenza, nell'inquadrare le attività artigiane nei tradizionali settori dell'industria e del commercio.

Collegato al problema del riposo settimanale è quello dell'orario di lavoro e, quindi, quello di apertura e chiusura delle aziende artigiane al pubblico. È noto che in questa materia vi sono norme vigenti coadiuvate da una complessa e varia regolamentazione contrattuale collettiva. Questa normativa però non può spiegare i suoi effetti in forma chiara ed organica nei confronti dei lavoratori autonomi artigiani, ciò per evidenti carenze delle norme stesse. Infatti, per esempio, l'apertura delle aziende di barbieri e parrucchieri ed affini è stata nel passato regolamentata da apposito decreto del prefetto emanato a norma della legge 16 giugno 1932, n. 973. Di recente, seguendo una costante interpretazione di dottrina e giurisprudenza, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato ha escluso che le disposizioni della legge n. 973 possano estendersi alle menzionate aziende perché definite artigiane a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Senza voler elencare altri esempi, si può affermare che con la vigente « disciplina giuridica delle imprese artigiane », il legislatore ha posto in essere una categoria *sui generis* differenziata da quelle del commercio, dell'industria e altre. Di qui la necessità di una apposita disciplina organica in tema di orario di apertura al pubblico e di riposo settimanale.

Dalle brevi considerazioni, innanzi esposte, si evince l'esigenza di una disciplina del riposo settimanale ed orario di lavoro per i lavoratori autonomi artigiani che corrisponda a criteri di moderna organizzazione del lavoro ed alle esigenze del civile sviluppo sociale ed umano.

A tal scopo è stata predisposta la presente proposta di legge che prevede: articolo 1) obbligo di un periodo di riposo settimanale di 24 ore consecutive coincidente con la domenica; articolo 2) casi di riposo non coincidente con la domenica; articolo 3) poteri del sindaco nel fissare gli orari di apertura e chiusura delle aziende artigiane; articolo 4) chiusura delle aziende; articolo 5) sanzioni penali.

Per le particolari caratteristiche dell'artigianato legato sempre alle condizioni ambientali, si è attribuito al sindaco il potere di disciplina di cui agli articoli 2 e 3, perché si è ritenuto che detta autorità sia più idonea a recepire le complesse e peculiari esigenze locali.

Onorevoli Colleghi, la proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione intende dare al nostro artigiano quale autentico lavoratore, il pieno riconoscimento del suo diritto di usufruire del riposo settimanale alla pari degli altri lavoratori, nello spirito e nella lettera della norma costituzionale e di eliminare gli inconvenienti della concorrenza disordinata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I titolari ed i familiari coadiuvanti di imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni ed aggiunte, devono osservare ogni settimana un periodo di riposo di 24 ore consecutive che coinciderà con la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli successivi.

ART. 2.

Il riposo di cui al precedente articolo 1 può cadere in giorno diverso dalla domenica e può decorrere dalle ore 14 della domenica alle ore 14 del lunedì, per quelle aziende artigiane che esercitano particolari attività determinate, per ogni comune, da apposita ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

ART. 3.

Il sindaco, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve fissare, per tutte le aziende artigiane, di cui al precedente articolo 1:

- 1) l'orario di apertura e chiusura al pubblico nei giorni feriali;
- 2) i giorni di chiusura totale o parziale diversi dalle domeniche e festività previste dalle vigenti leggi;
- 3) i giorni in cui si potrà protrarre l'orario oltre i limiti fissati a norma dei precedenti comma 1 e 2;
- 4) particolari turni di apertura al pubblico per determinate aziende esercenti attività ritenute di pubblico interesse in relazione ad obiettive situazioni ambientali.

ART. 4.

Nelle ore in cui si osserverà il riposo settimanale le aziende resteranno chiuse al pubblico.

ART. 5.

Le contravvenzioni alla presente legge ed alle ordinanze del sindaco emesse a norma dei precedenti articoli 2 e 3 sono punite con l'ammenda da lire 30.000 (trentamila) a lire 200.000 (duecentomila).